



# COMUNE DI MAZZE'

**PROVINCIA DI TORINO**

Piazza della Repubblica 2 – 10035 Mazze'

Partita IVA: 01798300016

E mail: [uff\\_commercio@comune.mazze.to.it](mailto:uff_commercio@comune.mazze.to.it)

Telefono: 011/9835901 – 011/9835481 - Fax: 011/9830478

---

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

---

Approvato con deliberazione C.C. n.22 del 27/04/2005

Modificato con deliberazione C.C. n.29 del 29/05/2008

Integrato con deliberazione C.C. n.46 del 30/09/2008

# **INDICE**

## **Titolo I DISPOSIZIONE GENERALI E DEFINIZIONI**

<b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 2 – Definizione</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Articolo 3 – Forme di gestione</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 4 –Finalita' ed obiettivi della gestione</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 5 – Classificazione dei rifiuti</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Articolo 6 - Obblighi dei produttori di rifiuti</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 7 - Divieti per i produttori di rifiuti</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Articolo 8 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Articolo 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Articolo 10 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde</b>	<b>pag. 14</b>

## **Titolo II CRITERI DI ASSIMILABILITA'**

<b>Articolo 11 - Modalità di assimilazione dei rifiuti</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Articolo 12 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Articolo 13 - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali: raccolta e smaltimento</b>	<b>pag. 17</b>

## **Titolo III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

<b>Articolo 14 - Organizzazione dei servizi di raccolta</b>	<b>pag. 18</b>
---	----------------

**Articolo 15 - Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze domestiche**  
Pag. 18

**Articolo 16 - Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze non domestiche (commerciali, industriali o relative ad enti)**  
pag. 19

**Articolo 17 – Contenitori in punti specifici**  
pag. 19

#### **Titolo IV**

### **RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**Articolo 18 - Estensione territoriale della raccolta**  
pag. 19

**Articolo 19 - Raccolta porta a porta**  
pag. 20

**Articolo 20 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali**  
pag. 20

**Articolo 21 - Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali**  
pag. 20

**Articolo 22 – Indicazione sui vari tipi di raccolta e norme comportamentali per gli utenti**  
pag. 21

**Articolo 23 – Trasporto e stazionamento mezzi**  
pag. 32

**Articolo 24 - Destinazione dei rifiuti**  
pag. 33

#### **Titolo V**

### **SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA**

**Articolo 25 - Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti**  
pag. 33

**Articolo 26 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti**  
pag. 33

**Articolo 27 – Pulizia dei marciapiedi, delle aree scoperte private , dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli**  
pag. 34

**Articolo 28 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**  
pag. 34

**Articolo 29 - Attività di volantinaggio**  
pag. 34

**Articolo 30 - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

**ed affissione manifesti** pag. 35

**Articolo 31 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche** pag. 35

**Articolo 32 - Pulizia presso cantieri, fabbricati ed aree scoperte Private** pag. 35

**Articolo 33 - Rifiuti inerti** pag. 36

**Articolo 34 – Divieto di abbandono dei rifiuti** pag. 36

## **Titolo VI CONTROLLI E SANZIONI**

**Articolo 35 - Vigilanza e sanzioni** pag. 37

**Articolo 36 – Norme finali, rinvio ed entrata in vigore** pag. 40

# **Regolamento**

## **“Gestione dei Rifiuti Urbani”**

### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONE GENERALI E DEFINIZIONI**

##### **Articolo 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il Comune di Mazze' disciplina con il presente regolamento, la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani favorendo la raccolta differenziata con lo scopo di migliorare il recupero dei rifiuti riducendo, quindi, i costi di gestione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a. ai rifiuti radioattivi;

b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

c. alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali pietrosi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;

d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido (es. olio da cucina);

e. ai materiali esplosivi in disuso;

f. ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero animali di affezione di cui alla legge 14.8.2001 n.281 e s.m.i nel rispetto della vigente normativa.

g. Alle terre e alle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti da norme vigenti.

h. Ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. 25.10.1999 n.471 del M.A., provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

i. Al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

## Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

**beni durevoli:**

sono quei beni non soggetti ad un rapido consumo e che possono soddisfare più volte un bisogno, perché mantengono la loro utilità nel tempo

**cernita:**

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo

**conferimento:**

le modalità attraverso le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore

**contenitore:**

recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore.

**detentore:**

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**detenzione iniziale:**

funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

**filiera:**

sistema di identificazione di una merce;

**gestione:**

attività coordinata per guidare e controllare l'organizzazione del servizio;

**imballaggi:**

gli imballaggi sono suddivisi in 3 categorie: imballaggi primari – imballaggi secondari – imballaggi terziari

gli imballaggi primari (o imballaggi di vendita) sono quelli concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. Praticamente sono quelli a contatto diretto con il prodotto

gli imballaggi secondari (o imballaggio multiplo) sono quelli concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Praticamente sono quelli che consentono la manipolazione e il trasporto di più imballaggi primari per multipli di prodotto unitario caratteristici per settore

gli imballaggi terziari (o imballaggi per il trasporto) sono quelli concepiti in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. Praticamente sono quelli destinati a contenere più imballaggi secondari (in genere proporzionati per un trasporto su base pallet)

**organizzazione del servizio:**

operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

**luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**isola di conferimento:**

area definita in apposita mappa dove sono collocati i bidoni per la raccolta differenziata;

**produttore:**

la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**raccolta differenziata:**

le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

**raccolta porta a porta:**

raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore;

**raccolta d rifiuti con contenitori di "prossimità":**

modalità diversa dal "porta a porta" effettuata con contenitori posizionati in prossimità di alcune utenze e non domiciliariamente;

**raccolta su chiamata:**

raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente gestore;

**raccolta:**

le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spezzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano state effettuate in apposite aree;

**recupero:**

le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego di rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia

**rifiuto urbano indifferenziato:**

tutti i rifiuti che non si possono differenziare;

**smaltimento finale:**

il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti

**spazzamento:**

le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico

**stoccaggio:**

le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs.n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs.n. 22/97

**trasporto:**

le operazioni di movimentazione dei rifiuti

**trattamento:**

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti

**valorizzazione:**

ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pallettizzazione, ecc.

### **Articolo 3**

#### **Forma di Gestione**

1. Il Comune di Mazze' provvede alla gestione dell'organizzazione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale e ove necessario con la stipula di appositi contratti di servizio con soggetti operanti nel settore.
2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore.

### **Articolo 4**

#### **Finalità ed obiettivi della gestione**

1. La gestione dei rifiuti urbani, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e deve:
  - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  - b. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - c. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - d. garantire la partecipazione e l'accesso degli utenti alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
  - a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
  - c. prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo
  - d. salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
  - e. determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
  - f. tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse storico ambientale;
  - g. promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:
  - a. mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali

- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento con ritorni economici;
- c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci, ramaglie e scarti verdi;
- d. adeguare all'esigenza dell'utenza il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica e consentire la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, ecc.);
- e. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili (indifferenziato) da avviare allo smaltimento finale;
- f. attuare una erogazione che tenda a massimizzare i benefici al minor costo di raccolta possibile e sacrificio per gli utenti
- g. garantire, da parte della ditta gestrice, una organizzazione continua, regolare, senza interruzioni.

## **Articolo 5**

### **Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto, si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D. Lgs. N.152/2006, e con riferimento alla Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) "Catalogo Europeo Rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono Rifiuti Urbani (RU):
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti (ai sensi dell'art. 164 – Il comma del D.Lgs. 152/06)
  - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo quanto indicato all'art. 186 dello stesso D.Lgs. 152/06
  - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali
  - e. i rifiuti da attività commerciali;

- f. i rifiuti da attività di servizio;
  - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
  - m. Il combustibile derivato da rifiuti.
5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, nell'elenco di cui all'all. D della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:
- a. prodotti etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci;
  - b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
  - c. siringhe;
  - d. pile ed accumulatori;
  - e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
7. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
  - b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
  - c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
8. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento ecc), provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
9. Si intendono per Rifiuti urbani interni:
- a. rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
  - c. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
10. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :
- a. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - b. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
  - c. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
11. I Rifiuti Misti/Indifferenziati: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.
12. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

13. Con Flusso Distinto si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei “Rifiuti misti”.

14. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti:

- a. a contenere,
- b. a proteggere,
- c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
- d. assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.

Vengono suddivisi in:

- Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
- Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei produttori di rifiuti**

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.

4. Il conferimento in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a. devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b. gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c. nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d. nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e. i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f. deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- g. mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori consegnati.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.
6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.
7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 7, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Responsabile comunale preposto dispone, con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
9. Il Responsabile del Servizio del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

## **Articolo 7**

### **Divieti per i produttori di rifiuti**

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto (inteso come cosa di cui il proprietario intenda disfarsi), immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
2. E' inoltre vietato:
  - a. esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
  - b. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente gestore;
  - c. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
  - d. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
  - f. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
  - g. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
  - h. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs n. 152/2006;
  - i. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
  - j. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
  - k. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
  - l. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;

m. lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'amministrazione comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio;

n. per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata.

3. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in contenitori sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

## **Articolo 8**

### **Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

1. Le raccolte differenziate dei rifiuti, sono finalizzate ai seguenti scopi:

- Rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e della pianificazione provinciale;
- Tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- Affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Conseguimento del recupero di materiali riciclabili;
- Responsabilizzazione degli utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti;

2. Il servizio consiste nella raccolta e nello svuotamento dei contenitori assegnati ad ogni domicilio, l'asporto avverrà in genere al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

3. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti differenziati all'interno degli stabili, nonché quello di esporre gli stessi nei giorni e ore stabilite su tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta

4. In relazione alle eventuali esigenze di alcune utenze potrà essere garantito un servizio di ritiro e riconsegna dei contenitori anche su spazio privato.

5. Il servizio è di norma eseguito in mattinata secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti dall'Ente gestore in accordo con l'Amministrazione.

6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, quando sono collocati all'esterno a causa della mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

7. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' messa in atto la raccolta differenziata, devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicata dall'amministrazione e dal gestore del servizio.

8. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

9. Per tutte le frazioni per le quali e' prevista la raccolta differenziata, e' vietato il conferimento e lo smaltimento con rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

10. La collocazione, gestione, utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con la modalita' domiciliare, e' sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi suddetti.

11. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia sistematica del suolo pubblico interessato alla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti uffici comunali.

12. La localizzazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilita' ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, senza creare ostacoli stradali.

13. Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata e' sottoposto alle stesse prescrizioni per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato, come meglio successivamente indicato.

## **Articolo 9 Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto indicato dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanita' e al Presidente della Regione entro 3 giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## **Articolo 10 Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde**

1. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino, in un ammendante organico (compost) mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). Il compostaggio dovra' essere effettuato, per motivi igienici, esclusivamente con l'ausilio di un idoneo contenitore comunemente denominato "compostiera".

2. Il compostaggio domestico e' una pratica di riduzione alla fonte; pertanto il I Comune di Mazzè favorisce e intende estendere il piu' possibile il suddetto servizio, anche con forme incentivanti.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare e riutilizzata nelle pratiche agricole od orticole.

5. Il posizionamento delle compostiere viene fissato ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal confine e a non meno di mt. 7 dai fabbricati.

## **Titolo II CRITERI DI ASSIMILABILITA'**

### **Articolo 11 Modalità di assimilazione dei rifiuti**

1. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente gestore, preventivamente concordate con l'amministrazione comunale.

### **Articolo 12 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi**

1. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti che rispettano le seguenti condizioni:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;

b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali;

c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1 della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/92, purché non liquidi, di seguito elencati:

– imballaggi in genere (di carta, cartoni, plastica, legno, metalli e simili);

– contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

– sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

– accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

– frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- accessori per l'informatica ad eccezione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampanti, tastiere ecc.

- rifiuti ingombranti ad eccezione dei beni durevoli

d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978 n. 833

- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.P.R. 15.7.2003 n. 254

- appartengano alle seguenti tipologie:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali si è ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate

- spazzatura

- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi

- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuato nell'ambito delle strutture sanitarie

- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della legge m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tale destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 kg/mq/in caso di presenza settimanale (1 volta/settimana). In caso di due presenze il suddetto limite viene raddoppiato.

2. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

3. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19.10.1998.

4. Ad eccezione di quanto sopra indicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

5. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia, se non siano stati bonificati;

b. devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente gestore, ed esempio:

- consistenza non solida;

- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

- fortemente maleodoranti;

- eccessiva polverulenza.

d. non devono appartenere al seguente elenco i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

6. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAE) sono normalmente ritirati dai rivenditori. Per i casi di obsolenza domestica, tali rifiuti possono essere consegnati alle stazioni di conferimento presenti sul territorio.

### **Articolo 13**

#### **Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali: raccolta e smaltimento**

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

## **Titolo III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

### **Articolo 14 Organizzazione dei servizi di raccolta**

Il nuovo sistema di raccolta prevede la suddivisione del territorio comunale in due zone:

- Zona A , ove si svolgono i servizi di:
  - a) porta a porta per: **raccolta rifiuti indifferenziata, raccolta carta e cartone, raccolta sfalci e potature. Per quanto attiene agli sfalci verdi e potature per quantità superiori alla capacità di contenimento dei cassonetti in dotazione, potranno essere conferiti in appositi siti; attualmente, nella discarica di inerti di Casale quale sede di stoccaggio provvisorio, il sabato mattina.**
  - b) Conferimento nei contenitori sistemati nelle apposite isole di conferimento: **raccolta vetro, alluminio – plastica e materiale piccolo ferroso, raccolta pile, raccolta farmaci, raccolta rifiuti ingombranti, raccolta rifiuti igienici, raccolta indumenti, raccolta carta, raccolta organico.**
- Zona B: le procedure di conferimento e raccolta sono identiche come per la zona A, ad eccezione della raccolta dell'organico e degli sfalci verdi: gli utenti, infatti, saranno tutti dotati di compostiera domestica. Gli sfalci verdi e potatura non utilizzati in compostiera potranno essere conferiti in appositi siti; attualmente nella discarica di inerti di Casale, quale sede di stoccaggio provvisorio, il sabato mattina.

La zona A comprende Mazze' capoluogo e le frazioni Tonengo e Casale.

La zona B comprende la frazione Barengo ed i cascinali distanti dal centro abitato.

### **Articolo 15 Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze domestiche**

#### **ZONA A e ZONA B**

##### **a) raccolta rifiuti indifferenziati**

prelievo una volta la settimana mediante:

- 1) esposizione dei sacchi dati in dotazione agli utenti
- 2) esposizione di cassonetti, limitatamente ai casi in cui vi siano più di 10 abitanti allo stesso numero civico

**b) raccolta carta e cartone**

prelievo una volta la settimana mediante esposizione su strada, all'altezza del proprio numero civico di cassonetti o cestini e possibilità di conferimento negli appositi contenitori collocati nelle isole di conferimento

**c) raccolta sfalci e potature**

**solo per la zona A:** prelievo quindicinale mediante esposizione su strada di appositi cassonetti; per entrambe le zone: conferimento in appositi siti e attualmente nella discarica di inerti della frazione Casale, il sabato mattina

**d) raccolta vetro**

conferimento nelle campane del vetro, con prelievo quindicinale

**e) raccolta plastica, alluminio e piccole quantità di materiale ferroso: conferimento nei cassonetti della plastica - prelievo trisettimanale**

**f) raccolta pile**

con contenitori in dotazione a tutte le utenze commerciali che vendono pile

**g) raccolta farmaci**

con contenitori in dotazioni agli ambulatori medici e farmacia

**h) raccolta rifiuti ingombranti**

utilizzo delle stazioni di conferimento o mediante chiamata al numero verde

**i) rifiuti igienici (pannolini – pannoloni)**

utilizzo di cassonetti con chiave che verrà consegnata agli utenti che ne facciano richiesta – raccolta settimanale

**j) indumenti**

utilizzo di appositi cassoni con raccolta *quindicinale*

**SOLO PER LA ZONA A**

**a) raccolta organico (da depositare nei cassonetti sistemati sulle aree pubbliche)**

prelievo bi-settimanale.

## **Articolo 16**

### **Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze non domestiche (COMMERCIALI, INDUSTRIALI O RELATIVE AD ENTI)**

1. Per le utenze non domestiche sono previste modalità specifiche, secondo il tipo e l'ubicazione dell'utenza, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, organico e indifferenziato).
2. Ad ogni utenza, in rapporto alle proprie necessità, verrà fornita apposita attrezzatura che dovrà tenere su suolo privato ed esporre nei giorni di raccolta.

## **Articolo 17**

### **Contenitori in punti specifici**

1. Il Comune provvederà ad individuare se ritenuti necessari, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni (iniziando dalla sera del giorno precedente l'inizio della manifestazione) dei contenitori di

sufficiente capacità in occasione di mercati periodici (con esclusione del mercato settimanale), fiere, e manifestazioni.

## **Titolo IV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

### **Articolo 18**

#### **Estensione territoriale della raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Gli orari e le frequenze dei vari tipi di raccolta sono definiti tra Comune ed Ente Gestore.

### **Articolo 19**

#### **Raccolta porta a porta**

1. Oltre quanto già indicato all'art. 8 e' previsto che la ditta raccoglitrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori. *Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta" o "internalizzate") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti.*
2. Previo accordo con l'ufficio tecnico del Comune la ditta raccoglitrice si asterrà dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi siano tali da compromettere la raccolta poichè non conformi; in tali casi saranno concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

### **Articolo 20**

#### **Raccolta dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. 15.7.2003 n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.7.2000 n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Al responsabile del cimitero e' attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al precedente comma 1.
4. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al responsabile del cimitero.
5. I contenitori posizionati nei Cimiteri Comunali dovranno essere svuotati dal gestore almeno 2 volte la settimana, in modo tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile, ivi contenuto.

6. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti, verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno, ad essi.

## **Articolo 21**

### **Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali**

1. Verrà predisposto idoneo servizio dedicato alla raccolta rifiuti all'interno dell'area mercatale.
2. Saranno posizionati, a tale scopo cassonetti stradali adatti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Tutti i contenitori posizionati sulle aree mercatali possono essere dotati di chiusure personalizzate la cui chiave può essere data ad ogni titolare di piazzola mercatale, Così facendo ogni utenza in questione si sente "responsabilizzata" del conferimento a vantaggio di un sensibile miglioramento della qualità del materiale. I titolari di area mercatale sono obbligati a conferire i rifiuti riciclabili quali carta, plastica, alluminio, vetro, negli appositi contenitori adiacenti all'area mercatale.
3. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore o accatastati per la raccolta, nel rispetto, comunque, della differenziazione dei rifiuti.
4. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori o accatastati dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

## **Articolo 22**

### ***Indicazioni sui vari tipi di raccolta e norme comportamentali per gli utenti***

Sono riportate, di seguito, le norme comportamentali per gli utenti, al fine di fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle frazioni merceologiche raccolte con il sistema porta a porta

#### **A. UTENZE DOMESTICHE**

##### **I - CARTA**

1.1 La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, tetrapack ecc. escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche o unte) avviene con raccolta domiciliare e presso la stazione di conferimento.

1.2 Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

1.3 Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare gli appositi contenitori in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire una agevole conferimento da parte dell'utenza stessa.

1.4 Con tale sistema di raccolta porta a porta nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto 1.1. In particolare non si devono mettere: metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, vasetti dello yogurt, confezioni in plastica della pasta, e neppure mozziconi di sigaretta, stracci e sostanze umide (scarti di cucina e mondatura di orto – frutta), carta chimica tipo fax, o schedine.

## **2 - FRAZIONE ORGANICA**

### ***2.1 Indicazioni generali***

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della stazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- Frazione organica derivante da utenze domestiche
- Frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati
- Frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- Frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.
- Frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering)

Questi rifiuti devono essere destinati a compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di alta qualità, da soli o in miscela con altri materiali organici.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del regolamento 1774/2002/CEE del 3.10.2002.

### **2.2 Modalità di conferimento - limitato alle utenze della zona A**

Il rifiuto organico si raccoglie due volte alla settimana. L'utente utilizza i sacchetti trasparenti distribuiti dal soggetto gestore del servizio onde facilitare le operazioni di controllo qualitativo; per lo stoccaggio in casa, prima del conferimento nei bidoni appositi, il sacchetto è inserito nel secchiello fornito dal soggetto gestore del servizio o in secchielli simili, e successivamente il sacchetto viene depositato negli appositi cassonetti condominiali e stradali avendo cura di riempire il più possibile il sacchetto (per favorire le operazioni di separazione durante le fasi di compostaggio) e di chiuderlo per evitare imbrattamenti e l'impatto odoroso

### **2.3 Quali frazioni conferire - limitato alle utenze della zona A**

La tipologia del materiale di scarto da conferire nei rifiuti organici, e' la seguente: avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc...fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o fazzoletti di carta; carta del pane; carta assorbente da cucina; pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foghe e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; gli scarti di frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (PRIVI DI CONFEZIONE).

### **2.4 Quali frazioni non conferire**

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: avanzi di cibi caldi, liquidi, porcellane e terracotta, prodotti chimici, lettiere per cani e gatti, metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, giornali, riviste depliant, cartoni, polvere, confezioni varie e neanche pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere.

### **2.5 - Modalità del compostaggio - utenze della zona B e cascinali distanti dal centro abitato**

Il rifiuto organico deve essere separato in casa dalle altre frazioni merceologiche destinate invece alla raccolta presso il servizio pubblico.

Il rifiuto organico deve essere destinato alla pratica di compostaggio domestico e, cioè, conferito nelle apposite compostiere che devono essere collocate all'interno delle proprietà dell'utente.

Le compostiere non possono essere posizionate all'esterno delle proprietà e sono date in comodato d'uso da parte dell'amministrazione comunale ai singoli utenti che sono responsabili del corretto utilizzo e dell'eventuale alienazione o danneggiamento.

Il compostaggio domestico e' alternativo alla raccolta della frazione organica. L'utente che effettua il compostaggio domestico non usufruisce del servizio di raccolta della frazione organica ed ha il divieto di conferire la frazione organica nel circuito dei rifiuti indifferenziati e differenziati.

Dovrà essere rispettata la distanza minima di 7 metri tra la compostiera ed i fabbricati di terzi destinati a civile abitazione e almeno 2 metri dal confine. Per quanto riguarda eventuali deroghe a detta distanza, per il posizionamento del compostore all'interno di un area di pluriproprietà queste dovranno essere valutate e condivise dalle proprietà stesse.

### **2.6 Raccolta differenziata della frazione verde**

La frazione verde proviene dalla manutenzione di aree pubbliche e deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso la stazione di conferimento.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione di rifiuti.

E' vietata la combustione della frazione verde.

La frazione verde raccolta e' prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co – compostaggio di fanghi e materiali ligno – cellulósici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (patate, tronchi, materiale legnoso) possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad uso alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

### **3 - VETRO**

3.1 La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso apposite campane stradali collocate sul territorio comunale. In esse e' possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si puo' generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe). E' vietato conferire frazioni diverse da quelle in precedenza indicate. In particolare non si devono mettere: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, cristalli al piombo, lampadine, specchi, schermi di televisori e monitor, vetro ceramica, tubi al neon. Non e' necessario dividere il vetro secondo il colore. Boccioni e damigiane non devono essere abbandonati vicino ai cassonetti, ma trattati come ingombranti.

3.2 Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre – vetro, lattine e barattoli – e quelli da non introdurre – ceramica, pietre, plastica ecc.).

3.3 I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

3.4 E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.

3.5 Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3.6 Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai – corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiali, presso la stazione di conferimento.

### **4 - IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E MATERIALE PICCOLO FERROSO**

I rifiuti plastici, alluminio e materiale piccolo ferroso si raccolgono con campane o contenitori di idonea volumetria di colore blu

#### 4.1 Materiali e modalità di conferimento - tutte le utenze

1 contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.

I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere risciacquati prima di essere conferiti nell'apposita attrezzatura.

#### 4.2 Quali frazioni conferire - tutte le utenze

Nei contenitori appositi si devono mettere i seguenti imballaggi plastici.

- a. **DI NATURA ALIMENTARE**: bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi/ latte) , flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, foraggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-nova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta) lattine in alluminio (raccolta congiunta) quali lattine per le bevande, per l'olio, le scatolette in alluminio o rivestite di stagno per la conservazione dei cibi, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi.
- b. **DI NATURA NON ALIMENTARE**: flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti, altri materiali metallici di piccole dimensioni, tappi metallici o capsule, , chiodi, viti, fili di vetro, materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche, tubetti per conserve, creme o cosmetici, bombolette spray per profumi, deodoranti, lacca o panna.

**4.3 CAUTELE.** L'utente deve avere cura che tutti questi tipi di imballaggi **siano il più possibile esenti** da materiali indesiderabili quali frazione organica, vetro, altri inerti, tessili, altre plastiche, materiali cartacei, metalli e da materiali pericolosi.

#### 4.4 Quali frazioni non conferire - tutte le utenze.

Nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: qualsiasi manufatto non in plastica, rifiuti ospedalieri e sanitari in genere, beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, ecc.),

giocattoli, custodie per cd, musicassette, videocassette, piatti, bicchieri, posate di plastica, canne per l'irrigazione, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, grucce appendiabiti, borse, zainetti, sporte, posacenere, portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, cartellette portadocumenti, componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, ecc.) e imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile, barattoli con resti di colore e vernici, filtri, bombole del gas, bombolette che contengono sostanze tossiche (vernici, solventi, oli), minerali non ferrosi altofondenti, quali ceramica, porcellana, pietre.

#### **5. Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti, siringhe.**

5.1 In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati, di cui all'art. 1 del suddetto decreto, e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

5.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

5.3 Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

5.4 Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e danni all'ambiente e alla salute urbana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziati la sottoposizione alla raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

5.5 I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, seconda la vigente normativa in materia.

5.6 E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

5.7 Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

5.8 In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia stessa, in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

5.9 E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

5.10 I contenitori stradali, o posizioni presso i servizi ASL o ambulatori, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il

recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed a consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuori uscire.

5.11 Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbondanti vengono raccolto con specifico servizio e differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale. A tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuali. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

5.12 In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale, essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili.

## **6. Raccolta differenziata di materiali inerti**

6.1 E' vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto e' esteso a tutto il circuito di raccolta.

6.2 E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili sul suolo pubblico o ad uso pubblico.

6.3 Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

6.5 I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

## **7. Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del "fai da te"**

7.1 I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati, quindi, da utenze domestiche (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati ad eccezione di quelli dei mezzi agricoli ed industriali ed altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata di San Bernardo d'Ivrea.

## **8. Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali, esausti**

8.1 Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il

consorzio obbligatorio per gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti, previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

## **9. Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di provenienti da produttori agricoli**

9.1 L'amministrazione comunale, in accordo con il consorzio di bacino, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19.10.1998.

9.2 E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori, secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.

9.3 E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.

9.4 L'avvio effettivo della raccolta potrà essere preceduto dalla stipula di una intesa con le principali organizzazioni professionali agricole.

9.5 In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal gestore del servizio, in base a dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliabili.

## **10 - RIFIUTI RESIDUI INDIFFERENZIATI.**

1. In riferimento a criteri organizzativi e gestionali potranno essere collocati dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno di aree private, in rispetto anche alle direttive impartite dalla Regione Piemonte con circolare 3/AMB/SAN del 25.7.2005, ovvero:

- Aree private esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei contenitori stessi e la pulizia dell'area interessata
- Il posizionamento dei contenitori non deve costituire ostacolo o intralcio, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private
- I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

2. Il proprietario singolo, o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti più idonei dal gestore del servizio.

3. Gli stessi hanno l'obbligo di esporre i contenitori nei giorni e nelle ore stabilite sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, quando sono collocati all'esterno di aree private, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di coloro, dimensioni e luminosità richieste dalle norme vigenti.
6. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è effettuata in base a criteri di ottimizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
7. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, di norma, una distanza di mt. 2 circa in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o seminterrati.
8. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico ed inoltre:
  - distanza minima di mt. 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano, o altre fonti di materiale infiammabile
  - distanze opportune da cabine di distribuzione di gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, e' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
10. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite, ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.
11. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
12. La raccolta dei rifiuti indifferenziata ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolta differenziata.
13. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
14. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella prevista e al di fuori dei giorni e ore indicati per la raccolta.
15. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
16. E', inoltre, vietato:
  - ✓ l'uso improprio dei contenitori
  - ✓ la cernita dei rifiuti nei contenitori
  - ✓ l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri perfettamente sigillati a lato dei contenitori
  - ✓ incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata

- ✓ eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di esse materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.)
- ✓ sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori che devono essere richiusi dopo l'uso.

17. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.

18. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e' vietata l'immissione di:

- ✓ rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
- ✓ rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica
- ✓ rifiuti urbani pericolosi
- ✓ rifiuti oggetto di raccolta differenziata
- ✓ beni durevoli
- ✓ altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio.

19. I contenitori destinati al conferimento delle frazioni RSU indifferenziata dovranno avere una frequenza di lavaggio ed igienizzazione, da parte del gestore del servizio, tale da evitare odori. Per i contenitori dell'organico i tempi saranno determinati nel contratto di servizio da stipulare tra l'amministrazione comunale ed il gestore.

## **11 - RIFIUTI INGOMBRANTI.**

1. Per i rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad es. elettrodomestici, articoli di arredamento, computer, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita merci, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- consegna alla stazione di conferimento
- ritiro su richiesta al numero verde.

3. Nel caso di conferimento alla stazione di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 7.

4. La consegna presso la stazione di conferimento e' gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non rientrano nei parametri di quantità indicati al precedente art. 12.

5. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti e' attivato gratuitamente per le utenze domestiche ed e' effettuabile per un massimo di 3 pezzi.

6. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.

7. Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro puo' essere praticato a pagamento.

8. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengano sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e' che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98) e' da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del C.F.C. contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del C.F.C. espandente. E', quindi, vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.

## **12. STAZIONI DI CONFERIMENTO**

1. Le stazioni di conferimento, così come definite dalle norme regionali, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

2. Presso la stazione di conferimento sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.

3. Quando e' necessario, e' cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.

4. La stazione di conferimento e' recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta e' sconsigliabile o difficoltoso o comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.

6. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

### **UTENZE NON DOMESTICHE:**

Per le utenze non domestiche e cioè quelle commerciali/industriali o relative ad enti, la raccolta di carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, organico e indifferenziato è internalizzata per cui a ciascuna utenza, in rapporto alle proprie necessità, sono fornite apposite attrezzature da collocare su suolo privato e esposte nei giorni di raccolta. Tuttavia, per tali tipi di utenze, si specifica che sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, con le seguenti avvertenze e divieti, aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati:

- ✓ i materiali immessi devono essere rigorosamente classificati come rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi del presente regolamento, rimanendo a carico dei produttori/utenti ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi
- ✓ i rifiuti devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi
- ✓ i quantitativi di rifiuti non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono, pertanto, essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilabili eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive
- ✓ e', comunque, vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.

### **Articolo 23**

#### **Trasporto e stazionamento mezzi**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e sicurezza sul lavoro e *ambientale*. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale.

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni e' da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

4. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

5. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

## **Articolo 24**

### **Destinazione dei rifiuti**

I materiali raccolti verranno trasportati, a cura del gestore del servizio, presso impianti destinati al recupero o al trattamento.

## **Titolo V**

### **SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA**

#### **Articolo 25**

##### **Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il Comune installa appositi cestini, per il conferimento di piccole quantità di rifiuti personali.
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

#### **Articolo 26**

##### **Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti**

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di *concessioni* su area pubblica o utilizzano spazi aperti al pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori nel rispetto della differenziazione dei rifiuti provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.
3. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

## **Articolo 27**

### **Pulizia dei marciapiedi, delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli**

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate, devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti (intesi come cose di cui il proprietario intenda disfarsi e che creino impatto di igiene ambientale) abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvedere alle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

## **Articolo 28**

### **Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti al fine di predisporre le aree ed i contenitori per la raccolta rifiuti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata.
3. Dovranno essere garantiti tutti i necessari contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, compresa la frazione organica originata da eventuali stands gastronomici ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate. Particolare attenzione deve essere riservata all'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

## **Articolo 29**

### **Attività di volantinaggio**

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico ed il loro deposito sui tergicristallo o sulle auto in sosta.
2. E' vietato, inoltre, organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti che determinano, direttamente o indirettamente, l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
3. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno dei fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

## **Articolo 30**

### **Attività di carico e scarico di merci e materiali ed affissione manifesti**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, *affissione di manifesti ecc., che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura*, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con rivalsa da parte del Comune della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

## **Articolo 31**

### **Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

- 1.A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal vigente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, e' tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'amministrazione comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'amministrazione comunale, direttamente o tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al regolamento 1774/2002/CE del 3.10.2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

## **Articolo 32**

### **Pulizia presso cantieri, fabbricati ed aree scoperte private**

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di

scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

4. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti.

5. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

### **Articolo 33** **Rifiuti inerti**

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni, in aggiunta a quanto descritto al punto 6, dell'art. 22, deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti presente nel comune con le modalità regolate da apposita deliberazione consiliare.

### **Articolo 34** **Divieto di abbandono dei rifiuti**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblico o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti, oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifiche, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

## **Titolo VI** **CONTROLLI E SANZIONI**

### **Articolo 35** **Vigilanza e sanzioni**

1. L'amministrazione comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, nell'ambito del perimetro comunale.

2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'amministrazione comunale con specifica ordinanza, diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali in godimento sull'area.

4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'amministrazione comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

5. Ove vengano ravvisati elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'amministrazione comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

1. Fermo restando quanto previsto dal T.U. sull'ambiente, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, nonché dell'A.S.L., incaricato di pubblico servizio, in base ad apposita convenzione

## **SANZIONI**

### **Descrizione Minima Massima (Euro)**

Art. 6, comma 1 Elusione privativa comunale	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Conferimento in sacchi non chiusi	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancato mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori	25,00	150,00
Art. 6, comma 5 Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	25,00	150,00
Art. 7, comma 1 Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sulle aree del territorio comunale o nei pubblici mercati	50,00	300,00

Art. 7, comma 2 Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta.	25,00	50,00
Art. 7, comma 2 Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	25,00	200,00
Art. 7, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti.	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Conferire materiali accesi o non completamente spenti	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Conferire oggetti taglienti o acuminati	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Conferire rifiuti speciali non assimilati	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche.	25,00	150,00
Art. 7, comma 3 Trattare rifiuti recando danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali,		

pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o altro disagio	50,00	300,00
Art. 7, comma 4 Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	25,00	150,00
Art. 26 Mancata pulizia aree mercatali	50,00	300,00
Art. 27 Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi	50,00	300,00
Art. 27 Mancata pulizia presso aree per spettacoli viaggianti e luna park	50,00	300,00
Art. 28 Pulizia e cura aree scoperte private	25,00	150,00
Art. 30 Lancio di volantini da veicoli	50,00	300,00
Art. 31, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	50,00	300,00
Art. 32 Mancato asporto escrementi solidi	25,00	150,00
Art. 33 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili.	50,00	300,00
Incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo	50,00	300,00
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	150,00
Mancata pulizia delle aree ecologiche e degli spazi occupati dai contenitori	50,00	300,00

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, della L. 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge n° 3/2003. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana.

### **Articolo 36** **Norme finali, rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme dei regolamenti comunali di igiene, Polizia Urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed ogni altra disposizione regolamentare contrastante con il presente regolamento.
4. Il presente regolamento dovrà essere soggetto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e dovrà essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.
5. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.
6. La disciplina dei rapporti con la gestrice è regolata da apposito contratto di servizio per i servizi di igiene ambientale.
7. Il presente regolamento entra in vigore dopo la duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dello Statuto Comunale (art. 73, comma VI)